

Statuto "ASSOCIAZIONE PICCOLO CANTO APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ASSOCIAZIONE PICCOLO CANTO ARCI APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Almè (Bg), via Brughiera 54. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità, nonché quello di svolgere attività di utilità e promozione sociale, culturale, teatrale, musicale, cinematografica e in tutti i campi artistici (danza, arti grafiche, video, spettacoli teatrali e musicali dal vivo, arti multiple e figurative, uso della voce, uso del corpo, meditazione, rilassamento) di crescita personale e di consapevolezza di sé, per lo sviluppo del benessere personale, psicologico, spirituale e sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; promuovere la cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale; riconoscere i diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura..

In particolar modo l'associazione si propone come obiettivo quello di

- * diffondere e valorizzare la cultura dell'arte teatrale in ogni sua forma;
- * organizzare e promuovere manifestazioni culturali a vario titolo, in particolare nel settore teatrale, cinematografico e musicale, favorendo il coinvolgimento delle tematiche sociali e della solidarietà. *
- promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci garantendo pari opportunità tra uomo e donna. in particolar modo l'associazione ha come obiettivo la promozione del benessere sociale mediante l'utilizzo degli strumenti propri dell'arte teatrale, musicale ed educativa.
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse ad attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di interesse generale di cui al presente articolo.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS: *In particolare l'associazione si propone di:*

a) *organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*

b) *promuovere attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: organizzazione di rassegne, festival, mostre,*

*Lucia Fornice
Francesca
Alessandra
Elena
Francesca
Cristina
Cristina*

convegni, corsi, seminari, concerti, spettacoli artistici (teatro, danza, musica, arti grafiche, video, cinema, editoria, lettura, scrittura...), workshop (per il benessere della persona e per la crescita artistica, personale, culturale, spirituale e sociale), nonché attività per lo sviluppo delle forme artigianali di carattere espressivo, di valorizzazione della memoria di luoghi e persone, di culture locali e culture integrate dall'incontro di persone provenienti da diversi paesi.

c) La promozione della pratica artistica con l'organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, ballerino, videomaker, scrittura creativa, lettura, danza, etc...) rivolti in maniera prevalente ai propri soci e a quelli di associazioni collegate.

d) La realizzazione di iniziative editoriali, in stampa e video o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in genere e specificamente l'attività teatrale-musicale-corporea.

e) L'affiancamento e la collaborazione con Enti ed istituzioni democratiche terze pubbliche o private che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, educativo, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo della cultura.

f) La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo della persona, anche in ambito scolastico e in ambito di formazione professionale..

g) La promozione di attività che valorizzino lo scambio interculturale tra i popoli e promuovano la diffusione e la conoscenza degli elementi folkloristici, linguistici e culturali degli stessi.

h) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. L'utenza privilegiata saranno i minori, le donne, gli anziani e tutte le persone considerate "deboli" nel tessuto sociale.

i) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) Interventi educativi e socio culturali finalizzati alla riduzione del disagio e della marginalità rivolti a: soggetti disabili, anziani, minori, immigrati, psichiatrici, tossicodipendenti e progetti culturali a carattere intergenerazionale.

m) Interventi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.

n) Promuovere ed organizzare programmi culturali in Italia ed all'estero di carattere culturale con riferimento alla cultura tedesca. Promuovere la lingua tedesca, incentivare la cooperazione internazionale fornendo informazioni sulla vita culturale, sociale e sostenere la promozione culturale tedesca. Facilitare lo studio, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura tedesca; promuovere la collaborazione e gli scambi culturali e sociali con gli altri paesi europei e, in particolare, con quelli di lingua tedesca; Promuovere e organizzare, le attività culturali e la collaborazione con le comunità di lingua tedesca.

o) L'associazione promuove lo sviluppo di progetti di ricerca e di scambio a livello internazionale in tutti gli ambiti in cui opera l'associazione.

p) L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

q) L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualunque natura da persone private, enti locali o nazionali, Ue.

r) L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/Ile Soci/ Socie di alimenti e bevande come momento ricreativo di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

s) L'associazione opererà avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e.

t) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

Federico Pappalardo

Cecilia

Forzica

Stefano

Flavia
Elena Bethel
N. non

Croft
Federico Pappalardo

Debra Thomas

Thomas
Shane

Heads

Adam East
Dancefather

Parasitica
pedunculata

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano

Thomas Cecile
Pedagogues
Dino Butruel
Nina Cetti
Pedagogues

Esso è costituito da:

- patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- #### **Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio**

Articolo 15 – Bilancio sociale

Organismi dell'Associazione

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Articolo 17 - Partecipazione

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai/le soci/e tramite posta

elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale,
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Francesca

Cecilia

Roberto Mesogno

Stefano

Andrea Petrucci

Vincenzo Galli

[illegible]

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; ● predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; ● predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; ● all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; ● deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; ● deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il

medesimo.

- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

Foncia Cecilia
Alessandro
Domenico
Vittorio
Celli
Domenico
Domenico

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione: a) potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

Giuseppe Mergob

Francesca Colli
F

[Signature]

Francesca Mergob

Shirley

Francesca Colli

Francesca

Francesca Colli